

Allegato "A" Alla Raccolta N.

Genova Musica APS

STATUTO

Articolo 1 (Denominazione e sede)

ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n° 383, della legge della Regione Liguria 6/12/2012 n. 42 e del D. Lgs 117/2017 è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Genova Musica APS".

La sede legale dell'Associazione è in Genova, attualmente in Passeggiata Anita Garibaldi 2/10.

Il trasferimento della sede nell'ambito della Liguria non configura modifica statutaria, perciò potrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 (Scopo)

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo principale dell'Associazione è la promozione artistica e culturale della comunità mediante la diffusione della cultura musicale attraverso le attività di cui all'art. 5, comma 1, D.l.gs. 117/2017. Precisamente sono finalità istituzionali dell'Associazione:

1. La promozione e diffusione della cultura musicale al grande pubblico attraverso lezioni-concerto, guide all'ascolto, lezioni aperte;
2. La realizzazione di ogni altra iniziativa finalizzata alla valorizzazione, diffusione e comprensione della cultura musicale;
3. La collaborazione con organismi analoghi e similari a livello interregionale, nazionale ed europeo.
4. Il dialogo con istituzioni pubbliche e private affinché cooperino alla realizzazione di strutture e di spazi idonei alla crescita, fruizione e diffusione della cultura musicale.
5. La promozione degli scambi interculturali, della reciproca conoscenza, della solidarietà e del rispetto fra i popoli e culture diverse, nonché dei valori dell'uguaglianza e della democrazia e la difesa dei diritti umani.

Articolo 3 (Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali

1. L'organizzazione di corsi, seminari e master classes di alta formazione musicale;
2. L'organizzazione di concerti, festival, rassegne, spettacoli multidisciplinari, premi, concorsi ed eventi musicali di ogni tipo;
3. L'organizzazione di incontri, dibattiti, congressi, conferenze, mostre, proiezioni e convegni;
4. L'organizzazione di iniziative per le scuole di ogni ordine e grado;
5. La realizzazione di produzioni musicali audio e video e la loro diffusione sui media;
6. La pubblicazione di opere editoriali volte a valorizzare aspetti particolare della cultura musicale in forma cartacea, web o audio/video
7. La formazione di orchestre, ensemble e gruppi musicali diversi, con lo scopo di favorire l'incontro e il dialogo fra artisti, repertori e generi musicali differenti.
8. La promozione di scambi multidisciplinari e la realizzazione di spettacoli capaci di coniugare la musica con il teatro, la danza, la letteratura e tutte le altre forme di espressione artistica.
9. La realizzazione di eventi in diretta streaming e la registrazione audio e/o video degli stessi.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Liguria.

Articolo 4 (Associati)

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale costui è tenuto a indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali, acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo, è finalizzato all'instaurazione e alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere resi noti o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di eventuali polizze assicurative. All'atto dell'ammissione l'associato si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

Gli associati sono divisi in tre categorie: ordinari, sostenitori e benemeriti.

Gli ordinari versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea,

I sostenitori, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

I benemeriti sono nominati dall'assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 5 (Diritti e doveri degli Associati)

Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

Tutti gli associati hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

L'Associazione intende avvalersi prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Il volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6 (Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata per posta elettronica al Presidente. L'associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 12 (dodici) mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

Gli associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli associati;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Sindaco unico.

Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 8 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dagli associati fondatori ed effettivi.
L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le
vece mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della sede almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua mancanza dal vicepresidente o in sua mancanza da un soggetto nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare la modifica dello statuto, il trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi nei giorni successivi, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. elezione del Consiglio Direttivo;
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, proposta dal Consiglio Direttivo;
5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
6. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone, o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 2 (due) deleghe. L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale al di fuori della Regione Liguria, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare e a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un

verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato presso la sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto a consultare i verbali delle sedute e a chiederne copia.

Articolo 9 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 3(tre) a 5(cinque) membri secondo delibera assembleare.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 5(cinque) anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. elegge il Presidente dell'Associazione il Vicepresidente e il Sindaco Unico
3. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
4. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
5. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
6. delibera l'ammissione dei nuovi associati;
7. delibera l'esclusione degli associati, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 10 (Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica 5(cinque) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, in caso di convocazione sia ordinaria sia straordinaria.

Il Presidente dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal vicepresidente se per importi superiori a € 10.000(euro diecimila); sottoscrive il bilancio e la rendicontazione finanziaria dell'Associazione, per la redazione dei quali può avvalersi di altri associati collaboratori e/o di consulenti esterni.

Articolo 11 (Vice Presidente dell'Associazione)

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo

impedimento di questi.

Articolo 12 (Segretario)

Il Segretario, può essere anche non Associato, redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Se non associato ha diritto a un adeguato compenso.

Articolo 13 (Sindaco Unico)

Se obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il sindaco unico.

Il sindaco unico resta in carica 3(tre) anni ed è rieleggibile.

Il sindaco unico esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti codice civile.

Il sindaco unico agisce di propria iniziativa o anche su richiesta di uno degli organi sociali.

Il sindaco unico riferisce annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta, da allegare al bilancio annuale.

Articolo 14 (Mezzi finanziari)

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi ivi compresi concerti per raccolta fondi.
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- l) proventi derivanti da sponsorizzazioni e azioni pubblicitarie

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati,

contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 15 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale è compreso tra il 1-1 e il 31-12(primo gennaio e trentuno dicembre) di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 4(quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6(sei) mesi.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Articolo 16 (Scioglimento dell'Associazione)

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.

Articolo 17 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.